



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Il Prefetto di Brescia nella persona della dott.ssa Narcisa Brassesco Pace

e

il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di Milano nella persona del dott. Giuseppe Colosio

PREMESSO CHE

- l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009, stabilisce che “il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”;
- il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 4 giugno 2010 ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di lingua italiana che i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno sostenere ai fini del rilascio del predetto titolo di soggiorno;
- l'Accordo quadro siglato l'11 novembre 2010 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per dare applicazione al Decreto Ministeriale 4 giugno 2010, prevede all'art. 4, comma 1, che venga stipulato un protocollo d'intesa tra la Prefettura-U.T.G., territorialmente competente, e l'Ufficio scolastico regionale al fine dell'individuazione delle istituzioni scolastiche presso le quali sarà svolto il test di conoscenza della lingua italiana;
- in attesa della completa ridefinizione dei Centri, di cui al citato art. 64, comma 4, lettera f) della legge n.133/2008, lo svolgimento del test si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato Accordo Quadro, presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), di cui all'OM 455/97.

tutto ciò premesso

le parti concordano e stipulano quanto segue



Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente protocollo ha lo scopo di individuare le istituzioni scolastiche, sede di svolgimento del test, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa.
2. Con il presente protocollo, inoltre, vengono definiti gli obblighi delle Parti in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento del test ai sensi dell'art. 5 del citato Accordo Quadro.

Art. 2 (Individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test)

Secondo i criteri di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa, acquisite le disponibilità, le Parti individuano quali sedi dello svolgimento del test le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 3 (Obbligo delle parti)

1. La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:
 - a. collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini del coordinamento delle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1, per concordare, sentite le istituzioni scolastiche medesime, il calendario dello svolgimento del test da articolarsi in più sessioni nel corso dell'anno, secondo le necessità;
 - b. comunicare alle istituzioni scolastiche, di cui alla precedente lettera a), dieci giorni prima delle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione al test, al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;
 - c. assegnare ad ogni istituzione scolastica, di cui alla precedente lettera a), la somma di 1096,56 euro per ciascuna sessione di svolgimento del test, di cui 696,60 euro destinati a coprire le spese previste nell'*Area formativa* e 399,96 euro per quelle previste nell'*Area organizzativo-gestionale*, tenuto conto delle voci di spesa di cui all'Allegato 2 al presente protocollo;
 - d. diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione ed i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;



- e. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in applicazione di quanto previsto dal precedente art.1, si impegna a:
- a. individuare le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, idonee a svolgere il test di conoscenza di lingua italiana, in base a quanto stabilito nell'art.4 del citato Accordo quadro e darne comunicazione alla Prefettura-U.T.G.;
 - b. predisporre il calendario per lo svolgimento del test secondo le esigenze rappresentate dalla Prefettura U.T.G., sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1;
 - c. trasmettere alle istituzioni scolastiche, indicate nell'Allegato 1, il presente protocollo con i relativi allegati e le *Linee guida* di cui all'art. 5, comma 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa;
 - d. assicurare, presso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti di cui all'Allegato 1, lo svolgimento del test, sia con modalità informatiche che scritte di tipo non informatico, secondo le sessioni previste dal calendario concordato, previa identificazione dello straniero a cura della commissione, di cui all'art.5, comma 2 dell'Accordo Quadro citato in premessa;
 - e. comunicare alle istituzioni scolastiche, di cui all'Allegato 1, tempi e modalità della trasmissione di cui all'art. 5, comma 8 dell'Accordo Quadro citato in premessa, da effettuare comunque entro tre giorni dallo svolgimento del test;
 - f. diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
 - g. assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1 ed il coordinamento delle attività;
 - h. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con la Prefettura-U.T.G., nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

Art. 4 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. La Prefettura verserà a ciascuna istituzione scolastica, di cui all'allegato 1, e su richiesta della stessa, il totale delle somme dovute per ogni sessione di svolgimento del test da questa effettuato, secondo quanto indicato al precedente art. 3.



2. La liquidazione delle somme avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
3. Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole Aree, di cui all'Allegato 2, nella misura massima del 20%. Non sono ammesse, invece, variazioni tra le singole voci di spesa di ciascuna Area.

Art. 5 (Rendicontazione finale)

1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione delle sessioni di svolgimento del test.
2. Ciascuna istituzione scolastica, destinataria del finanziamento, comunica tempestivamente alla Prefettura-UTG, l'avvenuta realizzazione della sessione prevista, fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute.

Art. 6 (Durata)

Il presente protocollo ha efficacia di un anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime condizioni, salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata inviata entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza o dal rinnovo.

Art. 7 (Allegati)

1. Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:
 - a. Allegato 1 – Elenco delle istituzioni scolastiche della provincia di Brescia individuate quali sedi di svolgimento del test
 - b. Allegato 2 – Standard di costo.

Il presente protocollo viene redatto in 2 originali, una per ogni parte contraente.

Brescia, 7 dicembre 2010

Il Prefetto
Narcisa Brassesco

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
Giuseppe Colosio